



MINISTERO dell'ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio **UF9CBP**

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, recante “*Modifiche al D.P.R. 249 – 1998*”

Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTA la nota ministeriale M.I.U.R. n. 3602 del 31 luglio 2008;

aggiornato con DELIBERA n. 11 del 23 ottobre 2020

approva il seguente Regolamento dell'Organo di Garanzia quale parte integrante del Regolamento di Istituto.

FINALITA' E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata a una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia sanciti dal Patto Educativo di Corresponsabilità.
2. I compiti dell'Organo di Garanzia sono:
 - decidere sui ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina;
 - formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del Regolamento di disciplina.

COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
 - Dirigente scolastico, che lo presiede, o un suo delegato;
 - n. 2 rappresentanti eletti dai genitori;
 - n. 1 docente, designato dal Consiglio di Istituto, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.
2. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione sia membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso è sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
3. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia è effettuata dal Consiglio di Istituto che all'inizio di ogni anno scolastico procede alla surroga dei membri decaduti. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica, di norma, per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.



4. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui:
 - siano coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno;
 - siano coinvolti parenti e affini entro il 2° grado o persone con le quali si lavora.Nel caso si verifichi una delle suddette tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.
5. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui siano coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti o docenti dei propri figli. Nel caso si verifichi una delle suddette tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.

RICORSI PER SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola conformemente al Regolamento di disciplina. Il ricorso può essere presentato da uno dei genitori (o dall'affidatario o dal tutore) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare. I ricorsi presentati fuori termine non sono in nessun caso presi in considerazione.
3. L'impugnazione della sanzione disciplinare determina l'immediata sospensione del provvedimento in attesa di pronuncia da parte dell'Organo di Garanzia.
4. L'Organo di Garanzia si riunisce dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente può convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
5. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona appartenente al personale dell'Istituto. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
6. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.



7. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.
8. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono sancite da una votazione palese, il cui esito viene riportato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.
9. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.
10. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento è immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno/a e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.
12. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne dà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
13. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il Regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo "Piazza Winckelmann" e viene immediatamente pubblicato all'Albo online della scuola (www.icpiazzawinckelmann.edu.it).